

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 585</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato SODA**

Norme in materia di cremazione delle salme

*Presentata il 9 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione funerario-cimiteriale è caratterizzata da una crisi profonda. Gli imponenti movimenti migratori all'interno del Paese negli ultimi cinquanta anni hanno portato all'abbandono di numerosi piccoli cimiteri di villaggio, mentre l'allungamento del tempo per il ritorno alla natura delle salme inumate in terra o tumulate in loculi richiede continui e gravosi interventi sul territorio per la realizzazione di nuovi cimiteri e il progressivo ampliamento di quelli esistenti.

L'uso sempre più diffuso di materiali sintetici e chimici per la costruzione delle bare ha comportato un allungamento del periodo di scheletrizzazione che, dall'inizio del secolo, è passato da dieci a circa diciassette anni.

I comuni si trovano in grave difficoltà di fronte alla crescente domanda di servizi cimiteriali tradizionali.

La cremazione, pur dopo l'abbandono di ogni riserva da parte della Chiesa cattolica, rappresenta, nel nostro Paese, tuttora, un mezzo scarsamente utilizzato per risolvere il problema cimiteriale. Ragioni di ordine culturale, legate alla nostra tradizione, impediscono lo sviluppo di questo mezzo semplice ed efficace per il ritorno alla natura.

Ancorché personaggi famosi — da Sandro Pertini ad Elsa Morante da Mia Martini a Moana Pozzi — abbiano scelto questa strada, tuttora permangono resistenze e perplessità.

Sulla cremazione deve esprimersi un giudizio anche di valore etico positivo,

poiché essa attua un ritorno diretto e immediato alla natura attraverso l'agente naturale del fuoco.

Una siffatta pratica realizza un atto profondamente umano, di antica cultura e civiltà.

Al di là degli ostacoli di natura ideologica o culturale, sussistono limiti e impedimenti di ordine normativo e burocratico che fanno del nostro Paese uno dei più arretrati del mondo nella scelta di questa possibilità di disposizione del cadavere.

In Giappone il 97 per cento della popolazione defunta viene cremata, in Australia il 47 per cento; in Canada il 34 per cento; in USA il 19,8 per cento; in Inghilterra e Danimarca la cremazione raggiunge il 68 per cento.

In Italia soltanto il 2 per cento dei defunti è cremato.

Questa proposta di legge tende a rimuovere i limiti normativi alla scelta della cremazione ed a rendere a questo sistema di polizia mortuaria una posizione di pari opportunità con la tumulazione e la inumazione. Attraverso la rimozione di tali limiti, il diritto personale alla scelta del destino del proprio corpo dopo la morte diventa effettivo e garantito.

Nell'attuale ordinamento, mentre per la tumulazione e per la inumazione non è prevista alcuna formale manifestazione di volontà, per la cremazione, a sensi dell'articolo 79 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione è disposta dal sindaco solo sulla base di volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o, in sua mancanza, dal coniuge o dal parente più prossimo con atto scritto e autenticato da notaio o altro pubblico ufficiale.

La rigidità della forma di manifestazione di volontà in favore della cremazione già di per sé è ostacolo a questa scelta.

L'articolo 1 della presente proposta di legge provvede, pertanto, a rendere non vincolata la forma di manifestazione di questa volontà.

L'assenza nei nostri cimiteri di impianti crematori (che sono in tutto il territorio nazionale 35, dei quali il 90 per cento ubicati nell'Italia settentrionale e in Toscana) è un ulteriore elemento che impedisce la pratica della cremazione. Per favorire la realizzazione di nuovi impianti crematori è predisposto l'articolo 2.

L'assenza, inoltre, di adeguate sale dolenti per le celebrazioni di rito di ultima commemorazione della salma e di campi giardino per la dispersione delle ceneri rende oggi più triste e desolante il distacco dai propri cari attuato attraverso la cremazione. A colmare questa lacuna provvede la disposizione di cui all'articolo 3, che impone la realizzazione di queste strutture nei cimiteri dotati di impianto di cremazione.

L'articolo 4 è diretto a favorire, attraverso una adeguata opera di informazione e di conoscenza, curata dai servizi cimiteriali, la libera scelta nella disposizione della salma attraverso la inumazione in campo, la tumulazione in loculo e la cremazione con conservazione o dispersione delle ceneri.

Infine, l'articolo 5, integrando l'articolo 411 del codice penale, che prevede come delitto anche la dispersione delle ceneri di cadavere, esclude dalla fattispecie criminosa la dispersione delle ceneri effettuata per espressa volontà del defunto o dei suoi prossimi congiunti.

La proposta di legge tende quindi, complessivamente, a risolvere i gravi problemi segnalati sulla crisi dei servizi cimiteriali e a garantire ai cittadini uguali opportunità di accesso alla pratica della cremazione di evangelica memoria: « siamo cenere e in cenere ritorneremo ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La cremazione di un cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata anche verbalmente dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, al responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, che ne compila processo verbale da inoltrare immediatamente al sindaco, per l'autorizzazione alla cremazione.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 79 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1990, n. 285, cessano di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. I comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti devono costruire, nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno di uno dei cimiteri esistenti o di un cimitero di nuova istituzione, almeno un impianto di cremazione e relativo edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere.

2. I comuni contermini, con popolazione inferiore a centomila abitanti, possono costituirsi in consorzio per la costruzione e l'esercizio di un unico impianto di cremazione e servizi relativi, all'interno di uno dei cimiteri esistenti nel territorio di competenza.

## ART. 3.

1. Nei cimiteri dotati di impianto di cremazione devono essere predisposti, all'interno di tale impianto, una sala dolenti, per la celebrazione di rito di ultima commemorazione della salma e un campo giardino per la dispersione delle ceneri.

## ART. 4.

1. È fatto obbligo ai servizi cimiteriali dei comuni portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, dei parenti del defunto le diverse possibilità di disposizione del cadavere: inumazione in campo, aperto o coperto, tumulazione in loculo, o in tumulo o in nicchia separati, cremazione con conservazione o dispersione delle ceneri.

## ART. 5.

1. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere effettuata per espressa volontà del defunto, del coniuge o del parente più prossimo individuato secondo le disposizioni degli articoli 74 e seguenti del codice civile ».